



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10757 del 2021, proposto dall'Associazione di Promozione Sociale Comitato Opzione Zero, dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Progetto Nascere Meglio, dall'Associazione Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute Onlus, dall'Associazione di Volontariato Ecoistituto del Veneto Alex Langer, dall'Associazione di Promozione Sociale Casa del Popolo Venezia A.P.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, e dai signori Dario Giglio, Franca Marcomin, Aurora Tron e Lisa Berti, rappresentati e difesi dagli avvocati Carla Ciani e Debora Pretin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Paolo Migliaccio in Roma, via Cosseria, n. 5;

contro

la Regione Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Cusin, Bianca Peagno e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

la Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata, Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore, n.22;

il Ministero dell'Interno e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Brusegan, Fabio Francario e Katia Maretto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, l'Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto - Arpav, l'Azienda – U.l.s.s.3 - Serenissima, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

nei confronti

della società Ecoprogetto Venezia s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Giuri e Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, (Sezione

Seconda), n. 1153 del 30 settembre 2021, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto, della Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Venezia, del Ministero dell'Interno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e della società Ecoprogetto Venezia s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2022 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Giunge all'esame del Consiglio di Stato l'appello proposto dalle associazioni "Comitato Opzione Zero", "Progetto Nascere Meglio", "Medicina Democratica Movimento Lotta per la Salute Onlus", "Ecoistituto del Veneto Alex Langer", "Casa del Popolo Venezia Aps", nonché dai signori Dario Giglio, Lisa Berti, Franca Marcomin ed Aurora Tron avverso la sentenza del T.a.r. per il Veneto, sezione seconda, n. 1153 del 30 settembre 2021.

2. In primo grado, i ricorrenti hanno impugnato il decreto del direttore dell'area "Tutela e Sviluppo del Territorio" della Regione Veneto n. 47 del 22 ottobre 2020, pubblicato nel B.U.R. della Regione Veneto n. 165, del 6 novembre 2020, di adozione, ai sensi dell'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006, della determinazione positiva di conclusione della conferenza di servizi decisoria, costituente il provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, per il progetto denominato "*Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico*", presentato dalla società Ecoprogetto Venezia s.r.l. (d'ora in avanti, la società "Ecoprogetto") e di tutti gli atti e pareri nel medesimo compresi nonché connessi, presupposti e conseguenti.

2.1. Il provvedimento e gli atti impugnati concernono il progetto di aggiornamento del Polo impiantistico di Fusina che comprendeva, in origine, un impianto di incenerimento di rifiuti, due linee di produzione di CDR (ora CSS) destinato ad essere smaltito nella vicina centrale termoelettrica Palladio e una linea di produzione di compost.

2.2. I ricorrenti hanno dedotto in giudizio molteplici profili di illegittimità degli atti impugnati.

2.3. Si sono costituiti in giudizio la Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia, il Comune di Venezia, la società Ecoprogetto, il Consiglio di bacino Venezia Ambiente, il Consiglio di bacino Laguna di Venezia, il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

2.4. Nelle loro difese, la Regione e la società Ecoprogetto hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione ed interesse ad agire, specificando, in particolare, con riferimento alle persone fisiche ricorrenti, che quest'ultime sarebbero prive di legittimazione ed interesse a ricorrere, in quanto residenti in un'area lontana dall'impianto, non configurandosi, pertanto, il requisito della *vicinitas*.

3. Con la sentenza n. 1153/2021, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio in favore della Regione Veneto, della società Ecoprogetto, della Città Metropolitana di Venezia, del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, compensandole nei confronti delle rimanenti parti.

3.1. Segnatamente il T.a.r.:

a) ha ritenuto non compiutamente allegati e provati i requisiti di legittimazione in capo alle associazioni ricorrenti, in quanto non è stata data prova, per nessuna delle associazioni ricorrenti, della loro sussistenza: la finalità di tutela ambientale è genericamente affermata nell'ambito di un più ampio spettro di finalità di promozione sociale e culturale; non risulta indicato il numero degli associati, rilevante ai fini della prova della rappresentatività; non risulta provate le attività

concretamente svolte sul territorio, ai fini della prova dello stabile collegamento con i luoghi di causa;

b) ha ritenuto insussistente l'interesse ad agire in capo alle persone fisiche ricorrenti: quest'ultime non avrebbero provato la sussistenza di un pregiudizio né concreto né potenziale, derivante dalla realizzazione dell'opera, in quanto le parti resistenti hanno prodotto uno studio commissionato (studio "LOD") dalla proponente e valutato dalla Regione nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, ritenuto particolarmente rigoroso per le modalità con le quali si sono valutate le attività (pag. 13 sentenza) e non contestato dai ricorrenti (pag. 16 sentenza), dal quale è emerso che gli impatti emissivi significativi si producono solo entro il perimetro dell'area di Ecoprogetto o, al più, nelle immediate vicinanze e non sono, quindi, idonei a raggiungere i fondi di proprietà dei ricorrenti, posti a diversi chilometri di distanza (dai 2,4 km ai 4,6).

4. I soccombenti hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado.

4.1. Con il mezzo di impugnazione articolato le associazioni e le persone fisiche hanno gravato le statuizioni dichiarative dell'insussistenza delle condizioni dell'azione: le prime, prospettando di aver adeguatamente allegato e provato i requisiti di legittimazione; i secondi, deducendo, in via principale, la violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., in quanto il T.a.r. avrebbe accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, per motivi diversi da quelli allegati dalla Regione e dalla società Ecoprogetto, che hanno formulato la relativa eccezione; in subordine, di aver provato la sussistenza di un pregiudizio della loro sfera giuridica, contestando lo studio della società proponente, anche attraverso la produzione di una *"relazione dell'ISDE a firma del dr. Di Ciaula"*.

4.1.1. Gli appellanti hanno poi riproposto le censure di primo grado.

4.2. Si sono costituiti in giudizio i resistenti di primo grado.

4.2.1. La Regione e la società Ecoprogetto, in particolare, hanno avversato il motivo di appello collegato alla violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

4.3. Le parti del processo hanno illustrato le rispettive posizioni, depositando ulteriori scritti difensivi.

4.4. All'udienza del 21 aprile 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1. Il T.a.r. ha correttamente rilevato l'assenza delle condizioni dell'azione in capo ai ricorrenti e, segnatamente, della legittimazione ad agire in capo alle associazioni non riconosciute e del difetto di interesse in capo alle persone fisiche.

5.2. Quanto al difetto di legittimazione a ricorrere, nel ricorso introduttivo del giudizio, le associazioni hanno allegato quanto segue: *“Per quanto concerne, invece, le Associazioni ricorrenti Comitato Opzione Zero, Progetto Nascere Meglio, Medicina Democratica – Movimento di Lotta per la Salute, Ecoistituto Veneto Alex Langer, Casa del Popolo Venezia, sono tutte volte (come da rispettivi statuti e atti costitutivi (v. doc. 32) a perseguire la tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita nel territorio tra le province di Venezia e Padova, nel territorio regionale veneto nonché nel territorio nazionale.*

Trattasi, dunque, di associazioni di primo grado con un adeguato livello di rappresentatività nel territorio tra le province di Venezia e Padova, nel territorio regionale veneto nonché nel territorio nazionale.

Inoltre, il carattere stabile e non occasionale di tutte le Associazioni ricorrenti è desumibile dalla attività ormai pluriennale e dalla mancanza di una scadenza predefinita nonché dalla durata a tempo indeterminato”.

5.2.1. Le allegazioni sono state ulteriormente precisate con la memoria del 20 maggio 2021: *“In particolare, per l'Associazione Progetto Nascere Meglio tale finalità risulta esplicitata all'art. 3 lett. d) dello Statuto che prevede espressamente “la realizzazione di attività aventi per oggetto l'ambiente”; altresì per l'Associazione Medicina Democratica ONLUS, tale finalità è ravvisabile all'art. 3 lett. a) dello statuto che prevede la promozione e la tutela della salute; infine per l'Associazione Casa del Popolo all'art. 4 dello statuto sono previsti espressamente, alla lett.d), la promozione di iniziative volte alla tutela dei diritti alla salute e*

ambientali nonché, alla lett. f), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente.

Quanto all'associazione di promozione sociale Comitato Opzione Zero, nonché all'associazione di volontariato Ecoistituto del Veneto Alex Langer, esse risultano radicate nel territorio veneto da molti anni e quindi dotate di rappresentatività sufficiente da giustificare la relativa legittimazione nonché l'interesse al ricorso”.

5.3. Secondo quanto puntualizzato da questo Consiglio, ben può “...il giudice, all'esito di una verifica della concreta rappresentatività, ammettere all'esercizio dell'azione anche associazioni non iscritte, secondo il criterio del cd “doppio binario” che distingue tra la legittimazione *ex lege* delle associazioni di protezione ambientale di livello nazionale riconosciute (che non necessita di verifica) e la legittimazione delle altre associazioni (tra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 2 ottobre 2006, n. 5760; sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6554).

Quest'ultima deve essere accertata in ciascuno dei casi concreti con riguardo alla sussistenza di tre presupposti: gli organismi devono perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, devono possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e devono avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (ex plurimis, Cons. Stato., IV, 16.2.2010, n. 885)” (Cons. Stato, Ad. pl., 20 febbraio 2020 n. 6).

5.4. A fronte delle stringate allegazioni di parte e in base ai principi giurisprudenziali richiamati, risultano corrette le motivazioni che sorreggono la statuizione di inammissibilità del T.a.r..

5.5. Negli scritti di primo grado e, specialmente, nel ricorso introduttivo del giudizio (che delinea il *thema decidendum* del processo amministrativo; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2018, n. 4715) mancano elementi sufficienti, che consentano di percepire la “non occasionale” cura degli obiettivi di tutela ambientale da parte delle ricorrenti; in cosa consista (al di là di una generica ed

indimostrata affermazione) il loro “*adeguato*” grado di rappresentatività e stabilità; la loro “*afferenza*” alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume lesa, anch’essa non rappresentata e provata in maniera adeguata.

5.6. Oltre ad essere il ricorso del tutto carente in punto di allegazioni deduttive, di quanto precede non è stata neppure offerta prova, mediante il deposito di documentazione o in altro modo. A tale riguardo, va peraltro puntualizzato che la prova segue e conferma le allegazioni di parte, indispensabili per consentire di valutare l’effettiva rilevanza delle prove offerte e, ancor prima, per illustrare al Decidente, in maniera puntuale e specifica, in cosa si siano estrinsecati i predetti requisiti di legittimazione e consentire di effettuare quel vaglio di “concreta rappresentatività” a cui si riferisce l’Adunanza Plenaria.

5.7. Analoghe e più dettagliate considerazioni possono poi articolarsi circa l’insussistenza del requisito della “*non occasionale cura degli obiettivi di tutela ambientale da parte delle ricorrenti*”, che traspare con immediata evidenza dalla disamina delle composite e variegate finalità statutarie, per come descritte dalle medesime ricorrenti e dalle loro controparti nei due gradi di giudizio (ammissibilmente, quanto al primo grado; inammissibilmente in questo processo, per violazione dell’art. 104 c.p.a., per quanto riguarda le circostanze non dedotte in primo grado).

5.7.1. La moltitudine di queste finalità, che spaziano in ambiti diversi e trasversali, rafforza la convinzione, messa in risalto dal Giudice di primo grado, che queste associazioni, al di là di quanto affermato in giudizio, perseguano soltanto occasionalmente “anche” la promozione o la tutela dell’interesse ambientale.

5.7.2. A fronte di uno statuto che enuncia molteplici finalità statutarie e variegati campi d’azione associativa, l’allegazione e la prova del perseguimento in concreto dell’interesse ambientale e l’allegazione e la prova degli altri requisiti di legittimazione deve avvenire in modo più puntuale e rigoroso, sì da consentire al Giudice amministrativo di saggiare che l’iniziativa giudiziaria non sia estemporanea e contingente, ma corrisponda all’effettiva estrinsecazione

dell'attività associativa.

5.8. In considerazione di quanto sinora esposto, le motivazioni del T.a.r. per il Veneto risultano, pertanto, consentanee ai principi giuridici che regolano la materia, aderenti agli scritti processuali e ai documenti prodotti in giudizio e coerenti da un punto di vista sia logico che giuridico.

5.9. Per il divieto posto dall'art. 104 c.p.a., eccepito anche da alcune delle parti resistenti, non possono, poi, ammettersi le ulteriori prove prodotte dalle associazioni in questo grado di giudizio, per suffragare la sussistenza dei requisiti necessari a provare la legittimazione ad agire.

5.10. Concludendo, il Collegio ritiene che vada confermato il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva delle associazioni ricorrenti.

6. Può procedersi all'esame del motivo di appello che impugna il capo della sentenza di primo grado che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalle persone fisiche, per difetto di interesse a ricorrere.

6.1. Anche in questo caso giova muovere dalle allegazioni di parte, contenute nel ricorso introduttivo: *“Per quanto concerne, in primo luogo, i ricorrenti-persone fisiche, i medesimi risiedono, rispettivamente, nel Comune di Mira (ricorrenti Berti Lisa e Tron Aurora) ad una distanza dall'impianto in oggetto di km 2,7 (Berti) e km 2,4 (Tron) e nel Comune di Venezia (ricorrenti Giglio e Marcomin) ad una distanza dall'impianto di km 3,2 (Giglio) e km 4,6 Marcomin) (v. doc. 31).*

Come meglio si dirà nel prosieguo, l'implementazione qualitativa (aggiunta di CSS e di fanghi essiccati) e quantitativa della linea di alimentazione dell'impianto termico andrà a variare significativamente il quadro emissivo già autorizzato, con inevitabile dispersione e ricaduta dei fumi in uscita dai camini anche a diversi di km di distanza.

Pertanto, sussistendo un collegamento stabile, diretto e significativo con la zona interessata dagli effetti della realizzazione del progetto de quo, deve riconoscersi

l'esistenza in capo ai medesimi della legittimazione a ricorrere.

Inoltre, per quanto concerne l'interesse a ricorrere in capo ai medesimi, non vi è dubbio che questi ultimi siano portatori (appunto in quanto residenti in zone limitrofe all'impianto de quo) di un interesse differenziato e qualificato”.

6.1.1. Con la memoria del 20 maggio 2021, si è poi ribadito “*Quanto alle persone fisiche, basti soltanto evidenziare che entrambe sono contraddistinte dal criterio della vicinitas (come detto in ricorso risiedono, rispettivamente, nel Comune di Mira - ricorrenti Berti e Tron - ad una distanza dall'impianto in oggetto di km 2,7 e km 2,4 e nel Comune di Venezia - ricorrenti Giglio e Marcomin- ad una distanza dall'impianto di km 3,2 e km 4,6 (v. doc. 31), con ciò sussistendo un collegamento stabile, diretto e significativo con la zona interessata dagli effetti della realizzazione del progetto de quo.*

Peraltro, l'interesse al ricorso è altresì collegato al fatto che l'implementazione qualitativa (aggiunta di CSS e di fanghi essiccati) e quantitativa della linea di alimentazione dell'impianto termico andrà a variare significativamente il quadro emissivo già autorizzato, con inevitabile dispersione e ricaduta dei fumi in uscita dai camini anche a diversi di km di distanza”.

6.2. Anche con riferimento a questa questione risultano pertinenti le recenti statuizioni dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio, la quale ha avuto modo di ribadire che l'interesse a ricorrere consiste nella “*prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato*” e di stabilire che, mentre la vicinitas è idonea a radicare la legittimazione a ricorrere, l'interesse ad agire dovrà essere oggetto di una specifica allegazione e almeno di un principio di prova che “*la situazione giuridica soggettiva affermata possa aver subito una lesione*”.

Il giudizio sulla sussistenza di questa condizione dell'azione avverrà “pur sempre sulla base degli elementi desumibili dal ricorso, e al lume delle eventuali eccezioni di controparte o dei rilievi ex officio” (Cons. Stato, Ad. Pl., 9 dicembre 2021 n. 22).

6.3. Richiamati questi indispensabili notazioni preliminari, il Collegio osserva che nelle allegazioni di parte difetta ogni riferimento allo “*specifico*” pregiudizio che sorregge la domanda di annullamento proposta in giudizio.

6.3.1. Il ricorso introduttivo della lite incentra la prospettazione sulla sussistenza dell’interesse a ricorrere soltanto sulla “*vicinitas*”, glissando sul pericolo corso dai ricorrenti e sugli interessi potenzialmente lesi dall’iniziativa della società proponente e dall’attività delle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

6.3.2. A questo fine, non può ritenersi sufficiente il cursorio riferimento all’“*inevitabile dispersione e ricaduta dei fumi in uscita dai camini anche a diversi di km di distanza*”, in quanto privo di adeguata specificità.

6.4. Il Collegio rileva, inoltre, di come il T.a.r. si sia fatto carico, d’ufficio, pur senza esserne a rigore tenuto, in considerazione della a-specificità delle allegazioni di parte (e, dunque, dell’inammissibilità dell’azione già in regione dell’a-specificità delle allegazioni), di esporre una più esaustiva motivazione circa l’insussistenza di un pregiudizio finanche potenziale, evidenziando come la prova offerta, nel corso del processo, dalla parte proponente il progetto e valutata dalle amministrazioni coinvolte, fornisca un’adeguata e rigorosa prova dell’assenza di questo rischio.

6.5. Non risulta sufficiente ad infirmare questo punto della motivazione, la deduzione, contenuta nel motivo di appello in esame, secondo cui, in primo grado, i ricorrenti avrebbero preso posizione sui pregiudizi potenzialmente derivanti dall’opera autorizzata, specialmente attraverso la “*relazione dell’ISDE a firma del dr. Di Ciaula*” (citata anche a pag. 37 del ricorso introduttivo del giudizio e a pag. 19 della memoria di primo grado).

6.6. In disparte ogni considerazione sul se sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della domanda, il richiamo ad un documento, senza che se ne esponga la sua incidenza sull’oggetto della controversia (sul punto si richiama il § 5.6.), va rilevato come la suddetta relazione non contiene alcun riferimento specifico alla fattispecie concretamente dedotta in giudizio; non illustra né approfondisce, cioè, quale

impatto specifico abbia la costruzione dell'impianto autorizzato rispetto ai ricorrenti, i quali sono collocati ad una certa distanza da esso. Né può ritenersi a ciò sufficiente l'unico richiamo ad un ordine di distanze contenuto nella suddetta relazione a pag. 26 (*“Un recente studio prospettico condotto negli USA nell'ambito del Nurses' Health Study II (NHSII) ha dimostrato una relazione diretta tra l'esposizione a diossine emesse da impianti di incenerimento di rifiuti urbani e cancro della mammella in donne che risiedevano entro 5-10 Km dagli impianti”*), in quanto non è dato comprendere dalla relazione dell'ISDE se lo studio internazionale cui si fa riferimento si riferisce ad un impianto di potenza analoga e che opera alle medesime condizioni con le quali opererà quello oggetto di autorizzazione.

6.7. Non merita accoglimento poi la censura basata sulla violazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a..

6.7.1. In proposito, è sufficiente rilevare come siano fondate la difesa della società Ecoprogetto, che afferma che *“...il contraddittorio processuale si assume violato solo se la questione, poi posta a fondamento della decisione, non sia stata minimamente trattata nel corso del processo di primo grado e, dunque, sia il frutto di un rilievo compiuto solo dal giudicante”* e quella della Regione Veneto, che rileva come *“Non si è quindi trattato solo della questione della vicinitas ma della correlata carenza di interesse al gravame, come anche rilevato dalla difesa di Ecoprogetto sin dalla prima memoria del 25.1.2021 (pagg. 22-23) e ribadito dallo scrivente patrocinio (pag. 4 memoria 21.5.2021 e pag. 5 memoria 25.1.2021 della Regione Veneto ove si era dedotto «Sulla legittimazione e sull'interesse al ricorso»”*.

6.7.2. Le superiori deduzioni consentono di ritenere infondata, pertanto, anche questa doglianza d'appello.

6.8. Conclusivamente, l'appello va respinto e, per l'effetto, va integralmente confermata la sentenza di primo grado.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Si compensano le

spese di questo processo d'appello nei confronti del Ministero dell'Interno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, in considerazione dell'attività difensiva effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 10757/2021, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate costituite (ossia il Comune di Venezia, la società Ecoprogetto s.r.l., la Città Metropolitana di Venezia, la Regione Veneto, il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente), delle spese del giudizio, che liquida per ciascuna in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).

Compensa le spese nei confronti del Ministero dell'Interno e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luca Lamberti, Presidente FF

Alessandro Verrico, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Michele Conforti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE
Michele Conforti

IL PRESIDENTE
Luca Lamberti

IL SEGRETARIO